ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Oristano

Dipartimento della Prevenzione
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Prot. n° PG/2017/173282 **del** 15 MAG. 2017

Alle Associazioni/Organizzazioni di Categoria
del settore alimentare e agricolo Provincia di ORISTANO

Ai Titolari delle attività di deposito e vendita P.F.S. Provincia di ORISTANO

e, p.c. **Al Direttore ASSL ORISTANO**
All'Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: gestione dei prodotti fitosanitari con imballaggio ed etichettatura DPD (Direttiva 1999/45/CE) giacenti presso rivenditori al dettaglio e utilizzatori professionali – Scadenza proroga 31.05.2017

Il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) prevede che a partire dal 01.06.2017 i prodotti fitosanitari dovranno essere imballati ed etichettati secondo i requisiti previsti dal Regolamento stesso e cesserà quindi la deroga di 2 anni che ha consentito la commercializzazione dei prodotti commercializzati secondo quanto previsto dalla precedente normativa (DPD).
I distributori, compresi i rivenditori al dettaglio dovranno assicurarsi che i prodotti posti in vendita siano adeguatamente etichettati e imballati secondo il succitato regolamento.

- OBBLIGHI DEL RIVENDITORE AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI:
1. I prodotti detenuti presso i punti vendita e i depositi, non imballati ed etichettati secondo il CLP, **dal 01.06.2017** non potranno più essere venduti o messi a disposizione di terzi a titolo gratuito.
2. I prodotti non etichettati in maniera non conforme al CLP dovranno :
   a) essere restituiti al titolare dell'autorizzazione (produttore) per la rietichettatura e/o reimballaggio;
   b) oppure dovranno essere smaltiti secondo le modalità consentite dalla norma.

Inoltre il distributore dovrà collaborare alla diffusione presso gli utilizzatori delle schede di sicurezza aggiornate (SDS).

- OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE:
1. L'utilizzatore potrà utilizzare le confezioni prodotte in data antecedente al 31.05.2015 e giacenti presso il proprio magazzino purché sia in possesso della nuova scheda di sicurezza (SDS).
2. In caso di controlli da parte dell'Autorità Competente, l'utilizzatore dovrà dimostrare, tramite documento fiscale (fattura), che l'acquisto del prodotto sia antecedente al 31.05.2017.

Si invia in allegato:
- *nota Ministero della Salute n. 18898/P/08 del 08.05.2017*

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Puggioni)

Dott. Francesco Cossu
Dirig. Medico Resp. S.S. Sicurezza Alimentare
Tel. 0783317731-07833171
E.mail francesco.cossu@asloristano.it

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
PEC - *dgsan@postacert.sanita.it*

Ministero della Salute
DGISAN
0018898-P-08/05/2017

229298543

Alle Regioni e alle Province Autonome
di Trento e Bolzano
Assessorati alla sanità
LORO S E D I

Alle Associazioni di categoria:

AGROFARMA
federchimica@legalmail.it

UNIONCHIMICA-CONFAPI:
unionchimica@pec-confapi.org
direzione.generale@pec-confapi.org

IBMA ITALIA
italia@ibma-global.org
ibmaitalia@pec.it

COMPAG
compagfederazione@pec.it

COLDIRETTI
coldiretti@coldiretti.it
saccardo@coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA
rotundo@confagricoltura.it
pantano@confagricoltura.it
presidenza@confagricoltura.it

CONFCOMMERCIO
legislativo@confcommercio.it

COPAGRI
enricofravili@copagri.it

AGRINSIEME
luzi.f@confcooperative.it

AGRITEAM
info@agriteam.coop
segreteria.bologna@confcooperative.it

e p.c.
Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale dello sviluppo rurale
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF
icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

All'Istituto Superiore di Sanità - Centro Centro Nazionale Sostanze Chimiche
PEC: *protocollo.centrale@pec.iss.it*

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute
S E D E

Oggetto: **Gestione dei prodotti fitosanitari con imballaggio ed etichettatura DPD giacenti presso rivenditori al dettaglio e utilizzatori professionali**

PREMESSA

A partire dal 1° giugno 2017, il regolamento (CE) n 1272/2008 (CLP) entrerà in piena applicazione e, di conseguenza, i prodotti fitosanitari dovranno tutti essere imballati ed etichettati secondo i requisiti previsti dal regolamento stesso e cesserà la deroga di due anni che ha consentito la commercializzazione di prodotti etichettati secondo la precedente normativa, la direttiva 1999/45/CE (DPD).

In merito alla gestione delle eventuali giacenze di prodotti fitosanitari immessi sul mercato antecedentemente al 1° giugno 2015 ed ancora in commercio al 31 maggio 2017, sono pervenuti richieste e quesiti da Autorità del controllo, Associazioni e privati a cui la presente nota intende fornire indicazioni.

Secondo quanto previsto dalle definizioni di cui all'articolo 2, commi 19, 20 e 26 e dagli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di cui all'articolo 4, commi 1 e 4 del regolamento (CE) n 1272/2008, si richiamano le prescrizioni di seguito indicate.

I **distributori, compresi i rivenditori al dettaglio**, sono tenuti ad assicurare che i prodotti posti in vendita siano adeguatamente etichettati ed imballati ai sensi del citato regolamento CLP.

L'agricoltore utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari è considerato un utilizzatore finale e non è sottoposto agli obblighi di classificazione ed etichettatura, previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n 1272/2008, ma è tenuto a disporre delle informazioni aggiornate per un utilizzo in sicurezza del prodotto (tramite l'etichetta autorizzata e la scheda di sicurezza).

Nel caso in cui **l'agricoltore sia anche datore di lavoro ed imprenditore di un'impresa agricola**, a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini di una valutazione dei rischi legati al trasporto, allo stoccaggio e allo smaltimento delle confezioni ed alla gestione degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell'etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate, anche in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, anche in conformità a quanto prescritto dal *Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari* (PAN), l'acquirente utilizzatore professionale è tenuto a dotarsi della scheda di sicurezza aggiornata (**SDS**) quale strumento di informazione integrativo all'etichetta per un uso appropriato del prodotto, dal trasporto allo smaltimento, nonché al fine di attuare correttamente le procedure in caso di emergenza, fatte salve le misure previste nell'etichetta del prodotto ai fini della mitigazione del rischio conseguente all'esposizione dell'uomo e dell'ambiente in corso di manipolazione e utilizzo.

I **titolari dell'autorizzazione**, primi responsabili della classificazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari immessi in commercio, sono tenuti ad assicurare che i prodotti fitosanitari siano dotati dell'imballaggio e dell'etichettatura conformi ai requisiti CLP e devono collaborare con i soggetti della filiera, distributori e agricoltori per realizzare quanto sopra esposto, con particolare riguardo alla diffusione delle informazioni aggiornate tra cui le etichette e le schede di sicurezza.

OBBLIGHI DEL RIVENDITORE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Premesso quanto sopra, **i distributori/rivenditori** che detengono presso i propri punti vendita e depositi prodotti non imballati ed etichettati in conformità al regolamento CLP, dal 1° giugno 2017 non potranno più venderli, o metterli a disposizione di terzi neanche a titolo gratuito.

Pertanto il distributore o rivenditore in possesso di prodotti fitosanitari non conformi al CLP potrà:

- previo accordo restituire al titolare dell'autorizzazione i prodotti con etichette redatte secondo la precedente Direttiva, o con imballaggi difformi da quelli previsti dal regolamento CLP ai fini della rietichettatura ed eventuale reimballaggio,

oppure

- smaltire i prodotti fitosanitari non conformi secondo le modalità consentite dalla norma vigente sulla materia.

Il distributore dovrà inoltre collaborare alla diffusione di schede di sicurezza aggiornate agli utilizzatori.

OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE DI PRODOTTI FITOSANITARI

Dal 1° giugno 2017, fermo restando il divieto di acquisto di prodotti fitosanitari con etichette non adeguate all'attuale sistema di classificazione, l'agricoltore, utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, potrà utilizzare le confezioni acquistate in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino, etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purché risultino prodotte in data antecedente al 31 maggio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di produzione) ed egli sia in possesso della nuova SDS redatta conformemente al Regolamento (UE) N. 2015/830 ed avente riferimenti di pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico-fisiche ed ecologiche unicamente conformi al Regolamento CLP.

Nel caso di controlli da parte delle autorità competenti sarà sufficiente da parte dell'agricoltore la dimostrazione dell'acquisto delle proprie giacenze anteriormente al 31 maggio 2017, tramite esibizione documentale delle fatture d'acquisto o di ulteriore documentazione comprovante tale situazione e la disponibilità di etichetta e scheda di sicurezza aggiornate.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe RUOCCO)

EC